



22789 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente -

Dott. ENRICO MANZON

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

Oggetto

ICI IMU
ACCERTAMENTO
MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Ud. 20/07/2017 - CC

R.G.N. 25943/2015

Ca. 22789
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25943-2015 proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del legale rappresentante pro C.O. + C.I.
tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis),
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6917/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

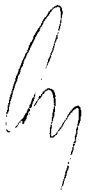
La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6917/18/2015, depositata il 7 luglio 2015, non notificata, la CTR della Campania ha accolto l'appello proposto nei confronti del Comune di Pozzuoli dalla sig.ra (omissis), avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva invece rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, con il quale l'ente locale aveva contestato alla contribuente l'omesso versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all'unità immobiliare oggetto di accertamento.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l'atto impositivo, del quale dovevano intendersi parte integrante gli allegati A e B, quest'ultimo viceversa espressamente ritenuto



«completamente irrilevante» dall'impugnata decisione, esponeva compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche fondanti la pretesa impositiva.

Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e art. 6 del d. lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto soggetti all'obbligo di allegazione gli atti normativi del Comune soggetti a pubblicità legale, mentre, quanto alla motivazione, era esplicitato, oltre che il titolo del possesso, il procedimento di calcolo dell'imposta per l'anno oggetto di accertamento.

Con il terzo motivo, infine, il Comune di Pozzuoli censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della l. 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto che l'omessa notifica della rendita catastale ne impedisse l'utilizzazione ai fini della determinazione della base imponibile ICI, con conseguente annullamento *in toto* dell'impugnato avviso di accertamento, senza neppure rilevare che, avendo comunque la contribuente omesso qualsiasi versamento, ella sarebbe stata comunque obbligata quanto meno al pagamento del minore importo comunque scaturente dalla rendita dalla stessa dichiarata.

Va esaminato prioritariamente il terzo motivo, in forza del criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9936).

Non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie in esame, l'immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell'acquisto della quota di usufrutto da parte della Frascione, sia stato



oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia per la relativa variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004.

Ne consegue che la rettifica del valore da parte dell'allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).

La pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI per l'anno oggetto di accertamento, ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, neppure potendo ipotizzarsi un *vulnus* alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della



rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).

Né, appare invero, pertinente, il richiamo da parte della ricorrente Amministrazione alla pronuncia di questa Corte, sez. 5, n. 5538 depositata il 6 marzo 2013, atteso che in essa si fa esclusivo riferimento al fatto che il contribuente abbia "titolo" ad impugnare, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ICI, anche l'atto presupposto dell'attribuzione della maggiore rendita catastale, la corretta esegesi dell'art. 19, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992, come precisato dalla già citata Cass. n. 11682/17 portando a configurare in termini di facoltà e non di obbligo la relativa impugnazione dell'atto presupposto, autonomamente impugnabile secondo quanto previsto dallo stesso art. 19 del citato decreto.

Eventuali dubbi in ordine all'effettiva esistenza di contrasto nella giurisprudenza in materia di questa Corte, denunciato dalla ricorrente amministrazione in memoria, in relazione a quanto esposto dalla ivi citata Cass. sez. 5, 15 giugno 2016, n. 12323, debbono intendersi fugati, da ultimo, da Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825, ove è ben chiara la distinzione tra la nuova disciplina ordinaria di cui all'art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000, che ricorre pacificamente nel caso di specie, e quella transitoria di cui al comma 3 del citato art. 74 per le cosiddette messe in atti anteriori al 1° gennaio 2000, sebbene non notificate.

Il rigetto del relativo motivo comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, non senza rilevare, peraltro, che proprio in relazione alla stereotipo riferimento nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato all'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta, neppure può ritenersi incontroverso, né comunque parte ricorrente ha



indicato tempo e luogo dell'allegazione della relativa circostanza nell'ambito del giudizio di merito, come avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che la contribuente abbia omesso del tutto il versamento dell'imposta per l'anno di riferimento anche in relazione al valore dell'immobile dalla stessa provvisoriamente dichiarato, ciò che avrebbe giustificato il parziale annullamento dell'atto.

Il recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte riguardo alla questione oggetto della presente decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 luglio 2017

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Rolo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 28 SET 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Rolo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 28 settembre 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92